



*Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via Polesine, 13 - 20139 Milano – Codice Ipa: m\_pi

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha disposto l'indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di personale docente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sui posti comuni e di sostegno;

**VISTO** il D.M. 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, che ha disciplinato le modalità di espletamento del citato concorso straordinario;

**VISTO** il D.D.G. 7 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stato bandito il concorso straordinario sopra citato;

**VISTO** l'art. 3, c. 1 del citato D.D.G. 1546/2018, che stabilisce i requisiti di ammissione alla procedura e prevede, in particolare, che i candidati abbiano svolto, tra l'a.s. 2010/11 e l'a.s. 2017/2018, almeno due annualità di servizio specifico presso le istituzioni scolastiche statali;

**VISTO** altresì l'art. 3, c. 4 del citato D.D.G. 1546/2018, ai sensi del quale i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e, in caso di carenza degli stessi, l'U.S.R. competente dispone l'esclusione immediata in qualsiasi momento della procedura concorsuale;

**CONSIDERATO** che la candidata **Stagnati Elisa** ha conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria – titolo necessario per l'insegnamento sui posti comuni nella scuola primaria – in data 24/09/2018 e che pertanto il relativo servizio, prestato senza il possesso del prescritto titolo di accesso, non può essere considerato valido al fine dell'ammissione alla procedura concorsuale;

**VISTO** il proprio decreto 3 maggio 2019, n. 1482, che ha conseguentemente escluso la candidata Stagnati Elisa dalla partecipazione alla procedura concorsuale sui posti comuni nella scuola primaria per mancanza del requisito di servizio necessario;

**VISTA** l'ordinanza n. 1169/2019, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha ordinato all'Amministrazione di emanare un provvedimento espresso sostenuto da puntuale motivazione;

**VISTO** l'avviso di avvio del procedimento di conferma dell'esclusione inviato alla candidata Stagnati Elisa in data 25 maggio 2020;

**VISTE** le controdeduzioni inviate dal legale dell'interessata in data 1° giugno 2020;

**RITENUTO OPPORTUNO**, nelle more della definizione del giudizio, tutelare gli interessi della candidata Stagnati Elisa disponendo il suo inserimento con riserva nella graduatoria finale di merito;

**VISTO** il proprio decreto 26 giugno 2020, n. 662, con cui la candidata Stagnati Elisa è stata conseguentemente inserita con riserva nella graduatoria finale di merito;



**VISTA** l'istanza di rivalutazione del punteggio trasmessa dall'interessata;  
**RITENUTO** di dover parzialmente accogliere la citata istanza, attribuendo all'interessata un punteggio per titoli pari a **4/20**,

### **DECRETA**

La candidata **Stagnati Elisa**, nata il 12/05/1993, è inserita con riserva nella graduatoria finale di merito della procedura concorsuale bandita con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura relativa ai Posti comuni nella scuola primaria in posizione **6034 bis** con punti **30/100**.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo di questo Ufficio.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Augusta CELADA**

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ufficio VII – Dirigente Luca Volonté  
LV/rz

